

Sommario

<u>Presentazione</u>	Pag. 3
<u>Assemblea ordinaria AGIDAE</u>	“ 4
VITA ASSOCIATIVA	“ 5
<u>AGIDAE LABOR: Ente nazionale di formazione riconosciuto dal Ministero del Lavoro</u>	“ 5
<u>Scuole paritarie: dirigenti generali regionali e rapporto di lavoro docente</u>	“ 9
<u>La riforma degli ordinamenti scolastici</u>	“ 11
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	“ 18
<u>A) Le ultime circolari del Ministero della Pubblica Istruzione in materia di scuola paritaria</u>	“ 18
<u>B) Esami di Stato: le nuove commissioni</u>	“ 22
<u>C) Sicurezza sul lavoro: la disciplina degli impianti elettrici</u>	“ 24
<u>NORME E TRIBUTI</u>	“ 28
1. INAIL: rivalutazione del minimale e del massimale di rendita	“ 28
2. Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione	“ 29
3. Incentivi all'occupazione	“ 32
4. I nuovi minimali INPS	“ 33
<u>Scuola Elementare Parificata: tabelle contributive in Euro</u>	“ 40
<u>NOTIZIE VARIE</u>	“ 45
1. Lavoro domestico: verbale di accordo 31/01/2002	“ 45
2. Quote associative 2002	“ 45
3. T.F.R.	“ 45
<u>CONVENZIONI AGIDAE</u>	“ 46
<u>ARCHIVIO AGIDAE</u>	“ 47
CONSULENZA AGIDAE	“ 48

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVI - NN. 1 - 2
GENNAIO - FEBBRAIO 2002**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



Gli “stati generali” della scuola italiana, celebrati nel dicembre scorso, hanno di fatto seppellito la Riforma scolastica proposta dalla Commissione Bertagna e determinato una revisione complessiva della proposta del Governo in ordine al futuro della scuola in Italia. Si è lavorato con inusuale alacrità, visto che dopo poche settimane il ministro Moratti portava all’approvazione del Consiglio dei Ministri un disegno di legge che riscrive totalmente le regole dell’auspicata riforma, offrendo risposte precise alle tante osservazioni critiche giunte nella fase preliminare. Il testo è riportato in questo numero di Documenti Agidae proprio per offrire un’idea globale dei cambiamenti che è lecito attendersi anche a breve termine.

Nessuno si meraviglia del fatto che anche questa proposta abbia dato luogo a critiche severe, talvolta dettate da semplici interessi di parte (o partito), tal altra da convinzioni psicopedagogiche differenti da quelle sposate dal disegno di legge, oppure da preoccupazioni organizzative legate alla consapevolezza di non poter fronteggiare adeguatamente le conseguenze derivanti, ad esempio, dall’anticipo della frequenza scolastica in termini di nuove iscrizioni, oppure dalla paura di vedersi restringere il bacino di utenza a causa dell’intervento della scuola statale anche in settori finora riservati alla scuola non statale (le “primine” che diventano classi regolari; una parte dell’area della scuola materna che viene assorbita dalla scuola elementare), ecc.. E’ facile quindi comprendere come le ragioni della critica non sempre rispondano a valori oggettivi e perciò stesso condivisibili. La partita, a nostro avviso, va giocata esclusivamente sul piano della qualità della proposta formativa e della efficienza dei servizi.

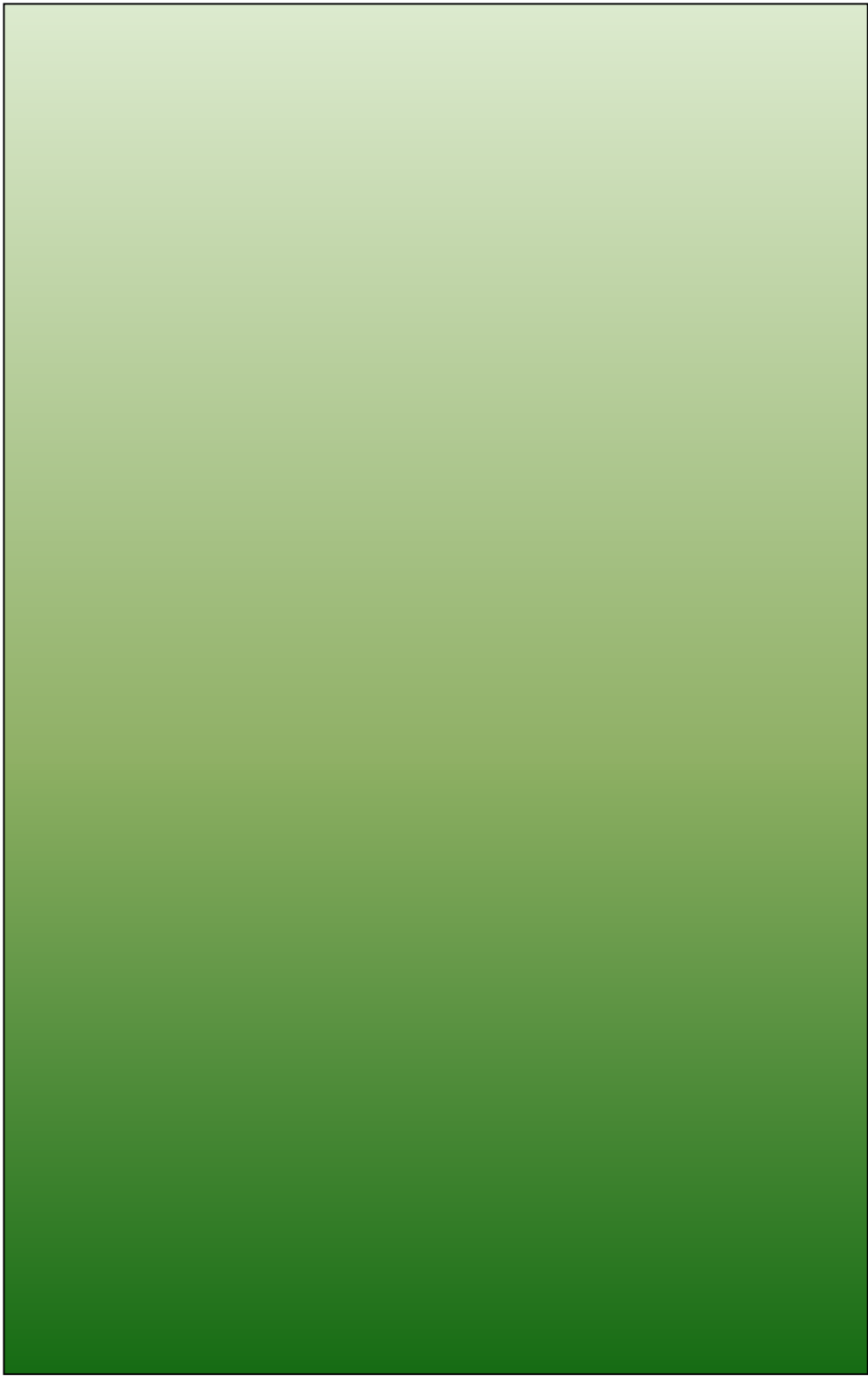
La proposta di Riforma della scuola, così come esplicitata nel disegno di legge inviato al Parlamento per l’approvazione, su alcuni punti non si presta ad equivoci; è così, ad esempio, per:

- 1. la chiara tipologia degli ordini di scuole: scuola dell’infanzia (triennale), scuola primaria (quinquennale), scuola secondaria di primo grado (triennale), sistema dei licei (quinquennale); cancellata l’idea berlingueriana della fusione tra scuola elementare e media in un ibrido indistinto dalle conseguenze didattiche, educative ed organizzative imprevedibili;*
- 2. la riduzione a 12 anni della durata dell’intero curriculum scolastico con il recupero di un anno rispetto al passato;*
- 3. la previsione di due soli esami di Stato, rispettivamente al termine del ciclo primario (attuale terza media) e del ciclo secondario (maturità); scompare quindi l’esame al termine del quinquennio della scuola primaria;*
- 4. l’interazione tra sistema di istruzione e sistema di formazione professionale nel secondo ciclo, che consentirà una sorta di libero transito sia all’interno del sistema dei licei, sia tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale, garantito da apposite iniziative didattiche miranti ad assicurare una preparazione adeguata alla nuova scelta, sulla base dei crediti formativi e professionali progressivamente acquisiti e certificati.*

Innumerevoli saranno le ricadute di tali novità sull’intero sistema. E tuttavia non si può pensare che una riforma di tale portata, aggiunta all’introduzione della scuola paritaria, al sistema dell’autonomia, al decentramento amministrativo con il conferimento alle Regioni di notevoli poteri di intervento, non possa e non debba suscitare dubbi, resistenze, preoccupazioni. L’intero sistema normativo della scuola è destinato ad essere riscritto nei prossimi 24 mesi. Sembra più fecondo, quindi, un approccio costruttivo in materia di ius condendum piuttosto che l’arrampicarsi su teorie generali anche discutibili, per demolire un’ipotesi di progetto di riforma che non appare carente di risposte positive ai tanti problemi della scuola.

Per restare nel settore corre l’obbligo di registrare il silenzio diffuso in tema di parità economica. Da qualche tempo il silenzio si è fatto assordante da parte del Governo e forse anche del nostro mondo! Per la parità giuridica vengono richiesti continui oneri; quanto all’altra, si evita perfino di parlarne. L’ultima cosa che ci si può attendere è che l’aspetto economico della parità scolastica possa costituire una sorta di merce di scambio su altri settori. Sarebbe davvero la fine.

P. Francesco Ciccimarra



VITA ASSOCIATIVA

AGIDAE LABOR : ENTE NAZIONALE DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO

Giuseppe Maffeo

L'AGIDAE LABOR è stata inserita nell'Archivio telematico degli Enti Nazionali che erogano formazione professionale a favore di terzi utilizzando il finanziamento pubblico.

Tale Archivio, nato su iniziativa dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) – struttura tecnica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - costituirà la base per l'accreditamento su base nazionale degli Enti di formazione.

La presenza nell'Archivio costituirà, nel futuro prossimo, il presupposto per la partecipazione ai bandi nazionali (cioè azioni formative che coinvolgono contestualmente enti e strutture ubicate in Regioni diverse) del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, inerenti alla Formazione professionale, sia nell'ambito di finanziamenti nazionali che del Fondo Sociale Europeo.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono giunte agli Istituti interessati le comunicazioni ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia di approvazione dei progetti per la riqualificazione del personale dipendente, per un contributo pubblico complessivo di circa 200 milioni. Questi gli Istituti interessati:

Liceo Bachelet	Trieste
Scuola Noemi Nigris	Fagagna
Scuola Angela Merici	Cividale del Friuli
Liceo Don Bosco	Pordenone

Con il supporto tecnico e la collaborazione dell'AGIDAE LABOR, essi hanno avviato le procedure per l'inizio delle attività formative. Gli interventi riguarderanno l'aggiornamento informatico e la sicurezza sul luogo di lavoro del personale dipendente.

REGIONE VENETO

Il 24 gennaio hanno avuto inizio i corsi attuati direttamente dall'AGIDAE LABOR, su delega degli Istituti e su finanziamento pubblico della Regione Veneto,

per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente dei seguenti Istituti:

Scuola Elementare Par. Sacro Cuore	Monselice
Collegio S. Giuseppe	Vittorio Veneto
Ist. Vendramini	Padova
Ass. Scuola Cattolica E. Vendramini	Bassano del Grappa
Opera Pia Levis Plona	Vicenza
Coop. Scuole Bertolini	Montebelluna
Casa di Riposo Villa S. Angela	Breganze
Ist. Vescovile G. Marconi	Portogruaro

Le attività formative saranno svolte nell'arco dell'anno 2002 e riguarderanno l'informatica, l'implementazione di un sistema qualità a livello d'Istituto, la riforma della scuola, la sicurezza sul lavoro e l'aggiornamento in campo socio-assistenziale.

REGIONE LAZIO

La Regione Lazio ha pubblicato il 19 gennaio 2002 la graduatoria dei progetti presentati dagli Istituti religiosi e dall'AGIDAE LABOR SMS nel luglio 2001. Nella graduatoria risultano esclusi tutti i nostri progetti *per vizi di forma*.

L'esclusione in blocco delle Istituzioni religiose ha destato più di una perplessità. Ma se aggiungiamo a ciò il fatto che il 99% dei progetti presentati su quella linea di finanziamento è stato scartato per motivi formali è facile dedurre che qualcosa non ha funzionato o a livello di struttura formale del bando o sul piano della valutazione dei progetti. Pertanto l'AGIDAE, non potendo in alcun modo avallare una esclusione che appare come pregiudiziale rispetto all'intero mondo delle Istituzioni religiose (i progetti riguardano 30 Istituti per un coinvolgimento di più di 1.000 dipendenti), ha avviato contatti istituzionali a livello politico e amministrativo con il vertice regionale ed ha promosso la ripresentazione in blocco dei progetti, dato che il Fondo da cui vengono attinti i finanziamenti messi a bando dalla Regione è alimentato anche dai contributi INPS che versano gli Istituti.

Questo il testo inviato dal Presidente dell'AGIDAE, P. Francesco Cicci-marra, al Direttore del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro della Regione Lazio, dott. Goffredo Troiani:

“Oggetto: richiesta di indicazione dei documenti che l'Ente religioso è tenuto a produrre per la partecipazione all'Avviso pubblico della Regione Lazio: “Attuazione degli interventi dei Piani Formativi Aziendali, Territoriali o Settoriali in applicazione della Circolare del MLPS 92/2000” scadenza del 14 febbraio 2002.

Preso atto della esclusione di 12 Enti ecclesiastici associati all'AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) nella graduatoria relativa all'Avviso pubblico della Regione Lazio “Attuazione degli

interventi dei Piani Formativi Aziendali, Territoriali o Settoriali in applicazione della Circolare del MLPS 92/2000” (v. B.U.R. 19 gennaio 2002 n. 2, Supplemento n. 6), decisa per mancanza di copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio (Cod. 34) con la presente si chiede ufficialmente quale documentazione i nostri Enti devono presentare ai fini della partecipazione al bando relativamente alla scadenza del 14 febbraio p.v., sulla base delle seguenti osservazioni:

nel vigente Ordinamento giuridico, l’Istituto religioso è un ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO (EECR), a norma dell’art. 1 della L. 222/85. Esso è iscritto nello speciale REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE, dapprima esistente presso la Cancelleria del Tribunale, di recente affidato alla competenza della PREFETTURA. L’iscrizione in tale REGISTRO avviene su apposita attestazione da parte della SANTA SEDE, e non, come di solito accade, mediante il deposito dello “Statuto”, che per gli Istituti religiosi sarebbe costituito dalle proprie “costituzioni religiose”.

In quanto EECR, l’Istituto religioso svolge per natura propria e prevalente attività di religione e di culto, ma, a norma dell’art. 16 della citata Legge concordataria n. 222/85, esso può esercitare “attività diverse da quelle di religione e di culto”, le quali soggiacciono alle leggi specifiche previste dall’ordinamento civile italiano per i diversi settori: scuola, assistenza, sanità, accoglienza, ecc. Relativamente a tali attività, più volte la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ha stabilito che in quanto “gestori” gli Istituti devono essere considerati alla stregua di vere e proprie imprese commerciali ed industriali (cfr. CASS. SEZ. UNITE, n. 3353 del 16.2.1994), come tali tenuti all’applicazione delle relative norme anche in materia di tutela reale dei lavoratori dipendenti, di licenziamenti collettivi, assunzioni obbligatorie, ecc. (L. 223/91).

*Gli Enti Ecclesiastici, in quanto gestori di attività rilevanti per l’ordinamento dello Stato, sono assoggettati per i propri dipendenti al contributo di cui all’art. 12 della Legge 160/75, così come modificato dall’art. 25 della Legge Quadro sulla Formazione Professionale n. 845/78 e successive modificazioni. **Tale contributo costituisce il Fondo Nazionale per la Formazione Continua di cui alla Legge 19 luglio 1993 n. 236, che viene ridistribuito alle aziende per la formazione dei propri dipendenti attraverso i bandi regionali. Sarebbe quindi illegittimo escludere dal beneficio del Fondo Nazionale gli Enti, tra i quali i nostri Istituti, che contribuiscono a finanziarlo.***

Gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti (EECR) sono inquadrati, sempre e comunque, dalla normativa fiscale tra gli enti non commerciali. Sebbene le attività istituzionali e commerciali siano svolte dal medesimo soggetto giuridico (Ente), queste ultime, per precise disposizioni normative, devono essere gestite, sotto il profilo contabile, in maniera del tutto separata rispetto all’attività istituzionale (art. 109 del DPR 917/1986).

Lo svolgimento dell’attività “commerciale” per la quale gli Enti sono equiparati alle imprese, avviene frequentemente in più sedi sparse sull’intero territorio nazionale; ciò non modifica la titolarità dell’attività, che rimane esclusivamente riferita all’Ente ecclesiastico come tale.

Può avvenire, quindi, che un medesimo Ente gestisca una o più attività di natura commerciale in una o più unità produttive anche dislocate in sedi e Regioni

diverse (si pensi al caso di diverse scuole e/o case di riposo, gestite da un unico Ente/Congregazione su tutto il territorio nazionale).

*Sotto il profilo civilistico e fiscale il soggetto intestatario dei rapporti giuridici attivi e passivi è sempre e soltanto l'Ente gestore dell'attività. **Ne consegue che il singolo Istituto non è tenuto alla redazione di un bilancio in quanto non è un soggetto autonomo rispetto all'Ente gestore; né l'Ente gestore, in quanto ente non commerciale, è tenuto a depositare il bilancio presso la CCIAA.***

Il bilancio relativo all'attività di natura commerciale complessivamente svolta dall'Ente è, quindi, riferito all'intera attività, anche se svolta in più sedi sul territorio nazionale e non può essere ripartito sui singoli Istituti e/o sulle diverse attività di natura commerciale.

Per tali motivi non è, quindi, tecnicamente possibile assolvere alla richiesta della predisposizione di un bilancio di un singolo Istituto/unità produttiva.

Occorre, infine, ulteriormente ribadire che, a differenza di quanto previsto, ad esempio, per le società di capitali, non sussiste per gli Enti ecclesiastici, alcun obbligo legale di pubblicità del bilancio con il deposito presso la CCIA, dove i singoli Istituti gestori di attività socialmente rilevanti sono iscritti esclusivamente al REA.

Alla luce di quanto sopra, la documentazione che gli Enti ecclesiastici possono produrre è la seguente:

- 1. certificato d'iscrizione al REA;*
- 2. certificato d'iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura;*
- 3. estratto di rendiconto contabile relativo all'attività dell'Istituto che presenta il progetto”.*

* * * * *

AVVISO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha di recente pubblicato la suddivisione per l'anno 2001 dei fondi della legge 236/93 (circa 180 miliardi) per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente. La divisione dei finanziamenti avviene su base regionale; saranno le singole Regioni ad emanare i relativi bandi per la presentazione dei progetti e l'assegnazione delle risorse economiche.

Come, ormai, capita da due anni a questa parte, l'AGIDAE informerà i propri Associati dell'uscita dei diversi bandi regionali e accompagnerà gli Istituti interessati nell'elaborazione, presentazione e, in caso di approvazione, gestione dei progetti.

SCUOLE PARITARIE: DIRIGENTI GENERALI REGIONALI E RAPPORTO DI LAVORO DOCENTE

Francesco Ciccimarra

A) Il contratto a tempo determinato

Con sempre maggiore frequenza ci viene segnalato che i Dirigenti Generali Regionali del Ministero della P.I. impartiscono “istruzioni” in materia di rapporti di lavoro nelle scuole paritarie, con particolare riferimento al problema delle assunzioni di personale docente a tempo determinato, qualora sprovvisto di titolo di abilitazione oppure di titolo di specializzazione polivalente per alunni in situazione di handicap.

Sulla materia era stata emanata, in data 29 ottobre 2001, dalla Direzione Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Area della parità scolastica - una Circolare, prot. 2668¹, a firma del Direttore Generale, Silvana Riccio, nella quale, prendendo atto della carenza di personale abilitato, si consentiva alle scuole paritarie di “*conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali*”. Tale concessione veniva data per motivi di forza maggiore, ossia la prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico”.

Sulla questione sarà bene tener presente quanto segue:

1. non rientra tra le competenze del Ministero della P.I. e dei suoi Organi periferici, quella di intervenire nella materia dei contratti di lavoro che si stipulano nelle scuole paritarie, essendo questa di esclusiva pertinenza della contrattazione collettiva;
2. i contratti di lavoro sono stipulati dal “gestore” e non dal “dirigente scolastico” (cfr. anche una recente Circolare del Ministero P.I.); di conseguenza, il Dirigente Generale Regionale non può autorizzare il Dirigente scolastico della scuola paritaria ad assumere personale dipendente, o altro;
3. il CCNL AGIDAE prevede già, all’art. 37, il contratto a tempo determinato (per un anno) dei nuovi docenti. Pertanto, in caso di carenza di personale abilitato o sprovvisto di titoli specialistici necessari, “debitamente confermata dagli Uffici

¹ Cfr. “Documenti AGIDAE” n. 10-11/2001, p. 40.

Scolastici Regionali”, qualunque gestore può assumere docenti non abilitati, ricordando, tuttavia, che entro il 15 giugno, dovrà essere comunicata agli interessati, la “non conferma” per l’anno successivo, poiché, in caso di omissione, il contratto si trasforma a tempo indeterminato, determinando così una situazione di conflitto tra tale rapporto di lavoro ed la previsione di legge che esige l’abilitazione.

4. Sarà cura dell’AGIDAE, nel prossimo rinnovo contrattuale, fare in modo che il “non possesso” dell’abilitazione o dei titoli richiesti dalla legge ai fini dell’insegnamento, diventi una delle cause che consentano la stipula di un contratto a tempo determinato. Oggi, però, la situazione è differente, ed occorre rispettare in maniera molto rigida il dettato del CCNL, per evitare che l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente non abilitato diventi causa di esclusione dal regime paritario, o ponga il gestore nella impossibilità di procedere ad un legittimo licenziamento senza costi onerosissimi.

b) *L’assunzione dei docenti di sostegno*

Un altro aspetto che si sta profilando nel nuovo regime paritario riguarda l’obbligo per le scuole di provvedere all’assunzione di docenti di sostegno per alunni in situazione di handicap.

E’ noto che una delle condizioni per ottenere il riconoscimento della parità è quella di garantire l’accesso a tutti coloro che ne fanno richiesta e che accettino il progetto educativo della scuola stessa. Nulla si dice nella legge per quanto attiene all’aspetto economico di tale accesso. La parità economica, anche questo è noto, è stata rinviata dal Governo e dal Parlamento a tempi migliori. Di conseguenza, per l’argomento di cui si tratta, si afferma per la scuola un obbligo, per l’alunno un diritto, glissando sugli oneri di tale situazione.

La stessa legge paritaria istituisce un Fondo per gli alunni in situazione di handicap, ma, esaurito il budget previsto, il problema si ripropone in termini di costi:

- *la scuola è obbligata a farsi carico del costo specifico, che ovviamente viene ripartito sulle rette chieste alle altre famiglie, per il docente dell’alunno?*
- *La scuola ha il diritto di pretendere dallo Stato il rimborso per il docente di sostegno?*
- *In quale misura la famiglia ha diritto di rivendicare dallo Stato la copertura del costo specifico del docente?*
- *La famiglia può essere “gravata” di un costo aggiuntivo per consentire al proprio figlio di frequentare una scuola paritaria?*

E’ troppo semplice per la Direzione Generale Regionale (Lazio) imporre alla scuola l’obbligo di “assicurare l’integrazione all’alunno in situazione di handicap provvedendo a conferire uno specifico incarico ad un docente di sostegno per una cattedra..(18 ore)” eludendo completamente la questione degli oneri e di fatto scaricandola sul gestore. Dal punto di vista strettamente tecnico, l’Istituto potrà chiedere alla famiglia dell’alunno la copertura, totale o parziale, dei costi relativi al docente di sostegno. Sarà quindi la famiglia a pretendere dal Ministero il rimborso dei maggiori oneri sostenuti “a causa” dell’handicap, invocando quindi il principio di non discriminazione sociale. Una soluzione più praticabile potrebbe essere per il Ministero la destinazione di un docente statale di sostegno nella scuola paritaria. E’ proprio un’idea avveniristica?

LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

Art. 1

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a sostegno:
 - a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
 - b) dell'istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema scolastico;
 - c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
 - d) della valorizzazione professionale del personale docente;
 - e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
 - f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
 - g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

- h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - i) degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
 - l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: *omissis*;
- e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
 - f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informa-

tiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo, cura la dimensione sistemica delle discipline, sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

- g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsa-

bilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata triennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

- h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di

cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere l'esame di Stato anche senza tale frequenza come privatista;

- i) è aperta e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con pe-

riodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

- l) i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

- 1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema

educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

- b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
- c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4

(Alternanza scuola lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo pro-

gettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
- b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;
- c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Art. 5

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1

sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
- b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
- c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;
- d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla

lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 6

(Disposizioni finali e attuative)

- 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
 - a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scola-

- stici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline,
- b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
 - c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
 3. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione della presente legge.
 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del presente articolo, valutati in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
 5. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.
 6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.
 7. Con periodicità annuale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
 9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

A) LE ULTIME CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN MATERIA DI SCUOLA PARITARIA

1. I contributi alle scuole materne non statali¹

Oggetto: Esercizio Finanziario 2001 - Capitolo 4151. Concessione contributi alle scuole materne non statali per la partecipazione alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato.

Si fa seguito alla lettera circolare prot. n. 739 del 19/11/2001, con la quale la scrivente Direzione Generale ha reso noto e indicato le operazioni compiute per la ripartizione delle somme assegnate sul Capitolo 4151 dello stato di previsione di questo Ministero relativo all'esercizio finanziario 2001, secondo i criteri ed i valori percentuali prestabiliti (70%, 25 %, 5%) dall'art. 1 del D.M. n. 147 dell'8/10/2001.

Questa Direzione generale ha emanato, in data 20/12/2001, gli allegati decreti con i quali sono stati disposti i relativi impegni di spesa a favore, rispettivamente, di tutti i Provveditori agli Studi e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e a favore del Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta; i predetti decreti riguardano il piano di assegnazione del residuo stanziamento di bilancio, pari a Lire 50 miliardi, che corrisponde al 10% dei contributi relativi allo stanziamento iscritto al Capitolo 4151, in base all'art. 2 del menzionato D.M. 147/2001.

Come stabilito nella prima parte del suddetto art. 2, il residuo finanziamento di Lire 50 Miliardi è stato prioritariamente utilizzato per operare rettifiche al precedente piano generale di ripartizione di Lire 450 Miliardi, che, come è noto, è stato predisposto esclusivamente sulla base di dati storici delle sezioni di scuola materna non statale funzionanti nell'a.s. 2000/2001 precedentemente comunicati al Ministero dagli Uffici scolastici provinciali; le rettifiche si sono rese necessarie a seguito delle segnalazioni di variazione del numero delle sezioni, intervenute nel corso dell'esercizio finanziario e pervenute da parte dei singoli Uffici Scolastici entro il termine del 5/12/2001 previsto dalla citata lettera circolare prot. n. 739/2001.

A tale proposito si chiarisce quanto segue.

Le segnalazioni di rettifica dei dati precedentemente comunicati hanno comportato la necessità di rideterminare la proporzione tra le sezioni funzionanti a livello nazionale e quelle funzionanti in ciascuna provincia, per consentire il rispetto dei valori percentuali (70%, 25%, 5%) prestabiliti a livello nazionale; conseguentemente si è dovuto procedere alla rielaborazione del precedente piano generale di ripartizione sulla base dei dati aggiornati alla luce delle comunicazioni di rettifica pervenute nonché alla comparazione tra il prece-

¹ Prot. n. 832 del 31/12/2001.

dente piano di ripartizione e quello rielaborato come sopra.

Si è quindi provveduto ad effettuare le consequenziali variazioni compensative tenendo conto dei risultati di detta comparazione; pertanto dal residuo stanziamento di Lire 50 Miliardi è stato preliminarmente sottratto l'importo complessivo delle compensazioni positive, pari a Lire 2.252.605.863, così come indicato nella colonna "COMPENSAZIONE POSITIVA" di cui ai prospetti allegati ai sopra citati decreti direttoriali di impegno.

La rimanente somma, pari a Lire 47.747.394.137, è stata ripartita tra le varie province del territorio nazionale, ai sensi della seconda parte dell'art. 2 del D.M. n. 147/2001, secondo i criteri indicati all'art. 1 dello stesso D.M., tenendo conto dei dati relativi alle sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2000/2001 aggiornati in base alle segnalazioni di rettifica pervenute a questa Direzione Generale e tenendo conto, altresì, delle compensazioni negative risultanti dalla predetta comparazione.

Si coglie l'occasione per precisare, in relazione a quesiti pervenuti, che i finanziamenti del Capitolo 4151 relativi all'esercizio finanziario 2001 si riferiscono esclusivamente alle sezioni di scuola materna non statale che hanno funzionato nell'anno scolastico 2000/2001; non si riferiscono, invece, alle sezioni che hanno incominciato a funzionare dall'anno scolastico 2001/2002, le quali potranno concorrere ai finanziamenti stanziati per l'anno finanziario 2002.

Si rammenta, infine, che l'art. 3 del più volte citato D.M. 147/2001 prevede che gli Uffici scolastici regionali emanino istruzioni alle proprie articolazioni territoriali per la concreta erogazione dei finanziamenti di cui trattasi alle scuole interessate.

2. Ancora sul dirigente scolastico nelle scuole paritarie²

Oggetto: Scuole paritarie: coordinamento delle attività educative e didattiche

In sede di valutazione dei requisiti necessari alle scuole non statali che chiedono la parità, si è posto ancora il problema della definizione della figura del "dirigente scolastico", quale è stata delineata nella lettera circolare n. 2753 del 16 maggio 2001, a proposito del responsabile della firma degli atti concernenti scrutini ed esami degli alunni nelle scuole elementari.

Precisato che l'espressione "Dirigente scolastico", propria delle scuole statali e conseguenti al relativo ordinamento del personale, non determina alcun obbligo di equiparazione nelle scuole paritarie, è peraltro necessario ribadire che nella logica dell'autonomia scolastica che si estende anche alle scuole non statali, la responsabilità di un coordinatore delle attività educative e didattiche è distinta dalla responsabilità della gestione.

Pertanto, mentre nelle scuole materne autorizzate, elementari parificate e secondarie legalmente riconosciute e parificate rimangono in vigore le norme del T.U. 297/1994, per le istituzioni che hanno ottenuto la parità, il coordinatore delle attività educative e didattiche nelle singole scuole è designato dal gestore nella propria responsabilità, avendo cura di avvalersi di personale che abbia adeguata qualificazione didattico-pedagogica e di segnalarne il nominativo con allegata fotocopia del documento di identità all'Ufficio territoriale a ciò incaricato dalle Direzioni Regionali.

² Prot. n. 25 dell'11/1/2002.

3. La formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie³

Oggetto: Progetti di formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie

La Direttiva Ministeriale n. 51 del 21 marzo 2001 regola gli interventi finanziari per l'anno 2001, da attuare ai sensi della legge 440/1997. Tra i predetti interventi sono previste iniziative di formazione ed aggiornamento, riferite alle scuole paritarie, con uno stanziamento di Lire 1 miliardo. Il Ministro, con l'allegato decreto n. 166 del 23/11/2001, registrato dalla Corte dei Conti Reg. 7 fg. 64 del 27.12.2001, ha individuato una priorità nella formazione del personale che ha la responsabilità del coordinamento didattico delle scuole paritarie e deve aggiornare ed approfondire le conoscenze sul complesso delle riforme in atto nel sistema scolastico.

Il citato Decreto Ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 241/1990, stabilisce, in via sperimentale, le modalità di erogazione dei contributi a favore delle scuole paritarie che, operando in rete, propongono progetti di formazione del personale preposto o da proporre alla direzione delle scuole stesse.

I progetti dovranno pervenire alla scrivente Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio Ufficio IX - Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA - entro il termine del 20 febbraio 2002; dovranno essere sottoscritti dal gestore della scuola capofila e recare tutte le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale allegato.

L'elenco dei progetti, regolarmente presentati e suscettibili di accoglimento nel

limite delle risorse finanziarie disponibili, unitamente all'indicazione dei gestori beneficiari del contributo, sarà formulato dalla scrivente Direzione Generale che fornirà le opportune istruzioni per la corresponsione dei ratei di finanziamento in favore delle Scuole capofila dei progetti di formazione accolti.

Il rendiconto finale delle spese, di cui all'art. 6, comma 8, del D.M. 166/2001, dovrà essere presentato all'Ufficio Scolastico Regionale competente entro 1 mese dalla conclusione del corso.

4. Termine di presentazione delle istanze di parità⁴

Oggetto: Legge 10 marzo 2000, n. 62 - "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. Termine presentazione istanze per il riconoscimento della parità dall'a.s. 2002/2003".

Come è noto, con la C.M. n. 163 del 15/6/2000 sono state fornite le prime indicazioni per l'applicazione della legge n. 62/2000. Nella stessa C.M. sono stati fissati, tra l'altro, i termini di presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica da parte delle istituzioni scolastiche non statali (al paragrafo 2.6 per quanto riguarda le istituzioni scolastiche già "riconosciute", cioè le scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate, e al paragrafo 3.3 per quanto concerne le istituzioni scolastiche non "riconosciute").

Successivamente sono state emanate la circolare n. 30 del 14.02.2001 e la circolare n. 87 del 14.05.2001, riguardanti,

³ Prot. n. 51 del 16/1/2002.

⁴ Circolare Ministeriale n. 7 – prot. n. 82 – del 22/1/2002.

rispettivamente, le istituzioni scolastiche non "riconosciute" e le istituzioni scolastiche "riconosciute". Con queste ultime due circolari sono state fornite ulteriori disposizioni operative per l'anno scolastico 2001/2002: in particolare, essendo intervenuto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione), è stata rimessa alle Direzioni Generali Regionali l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti per il riconoscimento della parità scolastica; inoltre, sono stati stabiliti, limitatamente al predetto anno scolastico, termini differenziati per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte, rispettivamente, delle scuole non statali non "riconosciute" e da parte di quelle "riconosciute".

Con la presente si intende stabilire un unico termine massimo per la presentazione delle istanze di parità per l'anno scolastico 2002/2003, valevole sia per le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute che per quelle non ancora riconosciute, nonché un unico termine massimo per la definizione delle istanze stesse da parte dei Direttori generali regionali competenti per territorio.

L'opportunità di stabilire un termine unico è da porre in relazione, da un lato, ad esigenze di programmazione dell'attività dei diversi Uffici dell'amministrazione centrale e periferica e, dall'altro, alle esigenze delle istituzioni scolastiche non statali e dei genitori interessati di conoscere con congruo anticipo l'esito della richiesta di riconoscimento della parità a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003.

Ciò premesso, per l'anno scolastico 2002/2003, si stabiliscono i seguenti termini. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali emaneranno a loro volta, nell'ambito della propria com-

petenza, le opportune istruzioni alle proprie articolazioni organizzative, nonché le modalità di presentazione delle domande presso i singoli Uffici competenti.

Termine massimo per la presentazione delle domande e decorrenza del riconoscimento della parità

Le istituzioni scolastiche non statali interessate ad ottenere la parità a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, sia che si tratti di scuole già "riconosciute" sia che si tratti di scuole non "riconosciute", dovranno far pervenire le relative istanze all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio **entro il termine del 30 marzo 2002.**

In caso di definizione positiva, il riconoscimento della parità avrà effetto dall'anno scolastico 2002/2003.

Termine massimo per la definizione delle domande da parte degli Uffici scolastici regionali

Il termine per la definizione delle domande di cui trattasi da parte degli Uffici scolastici regionali è fissato al **30 giugno 2002**. Si precisa che entro tale termine dovrà essere comunque emanato un provvedimento espresso, positivo o negativo, di definizione delle domande presentate.

5. I finanziamenti nelle scuole paritarie per gli alunni in situazione di handicap⁵

Oggetto: Finanziamenti finalizzati all'integrazione degli alunni delle scuole paritarie in situazione di handicap nell'a.s. 2001/2002

Com'è noto, l'art. 1 comma 14 della leg-

⁵ Prot. n. 119 del 24/1/2002.

ge 10.3.2000, n. 62 prevede, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di Lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

Per l'anno 2000, la scrivente Direzione Generale ha provveduto a ripartire il citato stanziamento tra i Provveditorati agli Studi, ai quali sono state fornite apposite istruzioni, per la concreta erogazione dei fondi alle scuole interessate, mediante lettera circolare n. 704 del 12 novembre 2001.

Per l'anno 2001 questo Ufficio ha proceduto al riparto tra codesti Uffici Scolastici Regionali, mediante decreto del 16.11.2001, della somma di Lire 7 miliardi (pari ad Euro 3.615.198,30) stanziata sui Capitoli 3692, 2160 e 4151, in base al numero stimato di alunni con handicap frequentanti le scuole paritarie nel territorio delle regioni; le relative risorse finanziarie sono state accreditate, in contabilità speciale, all'Ufficio Scolastico Provinciale dei capoluoghi di Regione. L'assegnazione delle somme da destinare alle scuole paritarie sarà determinata, dai Direttori Generali degli Uffici Regionali, secondo i criteri e le modalità fissati dal D.M. n. 161 del 9.11.2001.

Pertanto, gli stessi Direttori Generali, in osservanza del disposto di cui all'art. 2 del D.M. n. 161 del 9.11.2001, determineranno le somme da destinare alle scuole paritarie sulla base degli alunni

handicappati effettivamente frequentanti le scuole stesse, in ciascuna provincia, nell'anno scolastico 2001/2002, potendo affidare, se del caso, la rilevazione agli Uffici Territoriali.

Si rammenta che l'assegnazione del finanziamento alle scuole elementari paritarie che, per convenzione di parifica, godono di un contributo per l'insegnante di sostegno, relativamente all'a.s. 2001/2002, deve essere disposta nella misura non coperta da detto contributo.

Per l'utilizzo delle eventuali disponibilità finanziarie, che potrebbero determinarsi nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli anzidetti, le SS.LL. comunicheranno alla scrivente le economie verificatesi che provvederà ad autorizzare l'impiego dei fondi per un diverso ordine di scuola nello stesso ambito regionale.

Ciò per avere un quadro esatto ed inoppugnabile dell'impiego delle risorse. A conclusione della effettiva erogazione dei contributi, codesti Uffici Scolastici Regionali vorranno trasmettere alla scrivente Direzione Generale l'elenco completo dei finanziamenti disposti per ogni scuola paritaria indicando per la stessa:

- denominazione e Gestore della scuola;
- numero degli alunni handicappati frequentanti;
- contributo complessivo erogato per la scuola;
- erogazione totale per la Regione.

B) ESAMI DI STATO: LE NUOVE COMMISSIONI

Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 9 del 25/1/2002

“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame.”

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Omissis.

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo:

- la composizione delle commissioni di esame con gli insegnanti delle classi interessate e con il solo Presidente esterno, relativamente alle scuole statali e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con commissari interni designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei commissari esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali e paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
- la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- la nomina, da parte del Dirigente Regionale competente, del Presidente delle commissioni, tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede di esame;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n.104, recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami

di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste dal comma 7 dell'art. 22 della citata legge n. 448;

Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformità di quanto previsto dall'art.1 del citato, di assicurare un'ampia verifica della preparazione dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;

DECRETA

Art. 1

Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative designazioni

1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata tabella (*omissis*), che fa parte integrante del presente decreto.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Art. 2

Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate

1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate

- sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
 3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame già individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. n. 2 del 9.1.2002.
 4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
 - a) docenti della classe statale o paritaria;
 - b) docenti dell'istituto;
 - c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
 - d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.

C) SICUREZZA DEL LAVORO: LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

DPR 22/10/2001, n. 462⁶

Oggetto: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

⁶ In "Gazzetta Ufficiale" – Serie Generale – n. 6 dell'8/1/2002.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Omissis.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

CAPO II IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Art. 2

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vi-

gente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'Ispesl ed all'Asl o all'Arpa territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3

Verifiche a campione

1. L'Ispesl effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'Asl o Arpa.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'Ispesl, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
 - b) tipo di impianto soggetto a verifica;
 - c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad

esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'Asl o all'Arpa o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

CAPO III IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Art. 5

Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'Asl o all'Arpa territorialmente competenti.

4. L'omologazione è effettuata dalle Asl o dall'Arpa competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'Asl o all'Arpa od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 7

Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'Asl o dall'Arpa o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro. | <ul style="list-style-type: none"> b) del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto. |
|--|--|

Art. 8

Variazioni relative agli impianti

- | | |
|---|--|
| <p>1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'Ispesl e alle Asl o alle Arpa competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.</p> | <p>2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.</p> <p>3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.</p> |
|---|--|

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9

Abrogazioni

- | | |
|---|---|
| <p>1. Sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli articoli 40 e 328 del decreto | <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.</p> |
|---|---|

Art. 10

Entrata in vigore

* * * * *



NORME E TRIBUTI.....

1. INAIL: RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA

Circolare INAIL n. 80 del 31/12/2001

OGGETTO: Integrazione della circolare n. 61/2001 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2001. Tabelle riassuntive.

Omissis.

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2001, n. 271, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 9 ottobre 2001 che – a norma dell’articolo 116 T.U. e dell’articolo 11 del D.lgs. n. 38/2000 – rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto, con decorrenza 1° luglio 2001, per il settore industria.

L’articolo 1, comma 1, del Decreto in argomento stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di L. 22.289.000 e L. 41.394.000 e, sulla base di tali importi, si illustrano le tabelle aggiornate di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7, 8 e 9.7 della circolare n. 61/2001.

Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Anno 2001		fino al 30 giugno		dal 1° luglio	
Retribuzione convenzionale	giornaliera	Lire	72.413	Lire	74.297
		Euro	37,40	Euro	38,37
	mensile	Lire	1.810.333	Lire	1.857.417
		Euro	934,96	Euro	959,28

Retribuzione di ragguglio

Anno 2001		fino al 30 giugno		dal 1° luglio	
Retribuzione di ragguglio	giornaliera	Lire	72.413	Lire	74.297
		Euro	37,40	Euro	38,37
	mensile	Lire	1.810.333	Lire	1.857.417
		Euro	934,96	Euro	959,28

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

Anno 2001	fino al 30 giugno		dal 1° luglio	
Minimo e massimo mensile	Lire	1.810.333 3.362.083	Lire	1.857.417 3.449.500
	Euro	934,96 1.736,37	Euro	959,28 1.781,52

Alunni e studenti delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico - scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro

Dal 1° luglio 2001, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a L. 3.560 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2000/2001 risulta uguale a L. 3.500 (calcolato sommando 8/12 di L. 3.470 e 4/12 di L. 3.560).

Pertanto, in ordine al periodo luglio – ottobre 2001, va applicata una **integrazione di L. 30** (euro 0,02) rispetto al premio di L. 3.470 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2000/2001 e per l'anticipo del premio 2001/2002:

Alunni e studenti di scuole ed istituti non statali	Premio annuale a persona	A.S. 2000/2001: regolazione		A.S. 2001/2002: anticipo	
		Lire	3.500	Lire	3.560
		Euro	1,81	Euro	1,84

2. ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE

Circolare INPS n. 2 dell'8/1/2002

OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2002. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.

Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di

maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2002

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2001 è stata pari al 2,3 per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4) in euro, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2002 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.

* * * * *

Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2002

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2002 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 392,69.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2002:

- Euro 553,04 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 967,82 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.

Omissis.

ALLEGATO 3

Tabella per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

Dal 1° Gennaio 2002

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati ^(*) (+50 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)
1 persona ^(**)	- euro 11.286,30	-
2 persone	- euro 18.731,60	- euro 22.432,59
3 persone	- euro 24.083,64	- euro 28.841,83
4 persone	- euro 28.766,28	- euro 34.447,47
5 persone	- euro 33.446,27	- euro 40.055,22
6 persone	- euro 37.905,95	- euro 45.395,11
7 o più persone	- euro 42.366,16	- euro 50.735,52

^(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i minori viventi a carico del/la nonno/a (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

^(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenni di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

ALLEGATO 4

Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

Dal 1° Gennaio 2002

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati^(*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati ^(*) (+ 60 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)
1 persona ^(**)	- euro 12.039,71	-
2 persone	- euro 19.980,59	- euro 23.927,78
3 persone	- euro 25.689,25	- euro 30.763,39
4 persone	- euro 30.682,55	- euro 36.745,20
5 persone	- euro 35.675,85	- euro 42.724,90
6 persone	- euro 40.434,04	- euro 48.419,83
7 o più persone	- euro 45.189,06	- euro 54.117,92

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i minori viventi a carico del/la nonno/a (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

3. INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Circolare INPS n. 24 del 23/1/2002

OGGETTO: Anno 2002. Principali innovazioni aventi riflessi in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito.

1. Novità introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2002

1.1 Sgravio totale triennale ex art. 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

L'art. 44 della legge finanziaria per l'anno 2002, riconosce a favore di tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, relativamente ai nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Lo sgravio è previsto anche per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), relativamente ai quali l'Istituto è interessato solamente in materia di "contribuzioni minori".

Il beneficio compete anche alle società cooperative di lavoro, con riguardo ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il beneficio è riconosciuto, nei limiti della disciplina del "de minimis", anche ai datori di lavoro

operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999.

Ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'efficacia del predetto beneficio è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea.

Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo da parte della Commissione europea.

Omissis.

4. I NUOVI MINIMALI INPS

Circolare INPS n. 36 dell'8/2/2002

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2002 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti.

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1, che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente

da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2002, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,7% nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1.1.2002 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 37,31 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all'1.1.2002, pari a € 392,69 mensili). I criteri utilizzati per l'individuazione di tali importi sono indicati nella circolare n. 225 del 20.12.2001 (tabella B).

Anno 2002	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	392,69
Minimale giornaliero (9,5%)	37,31

2. Retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,17 è pari, per l'anno 2002, a € 20,72.

Anno 2002: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	20,72

2.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602

Questo decreto legislativo disciplina un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni "convenzionali" fissato ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali da parte delle cooperative esercenti le attività di cui al D.P.R. in questione, senza modificare le forme di previdenza ed assistenza attualmente previste. Per una compiuta illustrazione delle novità recate dal decreto si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002.

Nella prima fase del percorso di adeguamento (gennaio-dicembre 2002) l'art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 prevede l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per la contribuzione IVS dal decreto ministeriale del 3.12.1999 operante dal 1° gennaio 2000.

2.1.1. Imponibile giornaliero ai fini della assicurazione IVS e ai fini delle assicurazioni minori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001

Per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001, anche l'imponibile giornaliero in precedenza fissato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 valido ai fini del computo delle contribuzioni minori si adegua a partire dall'1.1.2002 a quello vigente per l'IVS. Rimane invece confermato, limitatamente all'anno 2002, il parametro fissato dal decreto ministeriale più volte citato per l'assicurazione IVS.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2002 ammonta a € 392,69, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 157,08. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2002 in € 26,18.

Anno 2002: retribuzione giornaliera ai fini IVS e ai fini delle assicurazioni minori	Euro
Limite settimanale per l'accredito dei contributi	157,08
Imponibile giornaliero convenzionale	26,18
Imponibile mensile convenzionale (18 gg)	471,00
Imponibile mensile convenzionale (26 gg)	681,00

Restano salve le determinazioni, se di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970.

Il nuovo imponibile giornaliero, come fissato in base all'art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001, rileva altresì ai fini di quanto disposto dal co. 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970 in materia di determinazione della classe iniziale di contribuzione.

2.1.2. Periodi di occupazione media mensile

L'art. 4, co.1, del D. L.gs. n. 423 del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Il co. 2 della stessa norma ha invece modificato il percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative per i territori del Mezzogiorno e delle Regioni Campania e Basilicata.

Anno	Numero giornate
2002	18
2003	20
2004	22
2005	24
2006	26

E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale.

2.2. Cooperative sociali

Come noto, in assenza dei decreti ministeriali adottati in base all'art. 35 del T.U. approvato con D.P.R. n. 797 del 1955, l'obbligo contributivo deve essere assolto da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera.

2.2.1. Imponibile giornaliero

Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito (art. 2) che dall'1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2002 ammonta a € 392,69, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 157,08. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2002 in € 26,18.

Anno 2002: retribuzione giornaliera ex art. 2 D.M. 22/9/2000	Euro
Limite settimanale per l'accredito dei contributi	157,08
Imponibile giornaliero convenzionale	26,18
Imponibile mensile convenzionale (26 gg)	681,00

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955.

2.2.2 Periodi di occupazione media mensile

Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha stabilito all'art. 1 che, dall'1.1.2001, il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.

I periodi di occupazione media mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.

Omissis.

3. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione

imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore.

L'art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 stabilisce, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989.

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 37,31) \times (6)/(40) = \text{€ } 5,60$$

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

3.1. Settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare

L'art. 11 del D.Lgs. n. 61 del 2000 ha eliminato la particolare forma di occupazione ad orario ridotto (non superiore alle quattro ore giornaliere) senza un formale contratto di lavoro a tempo parziale per le attività contemplate nel co.17 ed il particolare limite minimo di retribuzione giornaliera ("*minimo dei minimi*") fissato dal co.16.

4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2002 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale

In base alla norma in epigrafe, a decorrere dall'1.1.1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Si ricorda inoltre che la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31.12.1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale in precedenza escluso.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2002 in € 36.093,00.

Pertanto, a decorrere dall'1.1.2002, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 36.093,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.008,00.

Anno 2002	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	36.093,00
Importo mensilizzato	3.008,00

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,7%, è pari, per l'anno 2002, a € 78.507,00.

Anno 2002	Euro
Massimale annuo della base contributiva	78.507,00

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 392,69 per l'anno 2002 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 157,08.

Anno 2002	Euro
Trattamento minimo di pensione	392,69
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	157,08
Limite annuale per l'accredito dei contributi	8.168,16

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all'art. 43, co. 3 l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri di attuazione di tale previsione si rimanda ad apposita circolare in corso di emanazione.

Allegato 1
Tabella A (valori espressi in euro)

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	103,21	31,18	29,11
		(1)	(1)

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni	78,47	37,36	33,22
			(1)

Artigianato		33,22	29,11
		(1)	(1)

Agricoltura	82,60	43,55	33,19
			(2)

Credito assicurazioni e servizi	103,21	35,30	33,22
		(1)	(1)

Commercio	103,21	29,11	29,11
		(1)	(1)

(1) Da adeguare a euro 37,31 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

Tabella B (valori espressi in euro)

Settore	Qualifiche		
	Impiegati		Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB	Docenti e non docenti con funzioni direttive	Docenti e non docenti	
	39,45	18,24	14,59
		(1)	(1)
Istruzione ed educazione scolare non statale	40,46	18,24	18,24
		(1)	(1)
Assistenza sociale svolta da Istituzioni sociali assistenziali ivi comprese le IPAB	39,45	16,38	12,77
		(1)	(1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	39,45	16,38	12,77
		(1)	(1)

(1) Da adeguare a euro 37,31 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

TABELLE CONTRIBUTIVE IN EURO

Sr. Maria Annunciata Vai

Gennaio 2002

Il primo gennaio 2002 ha segnato l'introduzione dell'Euro quale moneta di conto; di conseguenza, tutti i valori, precedentemente espressi in lire, subiscono la conversione, applicando il coefficiente stabilito per legge.

Anche le tabelle contributive INPDAP in vigore devono essere espresse in Euro. Le riportiamo di seguito con l'introduzione dei valori riferiti al 2002, ricordando che **tali tabelle sono da utilizzare solo per le/i religiose/i che insegnano nella Scuola Elementare Parificata della propria Congregazione, poiché non hanno la busta paga che ne determina l'imponibile contributivo.**

Per i docenti "dipendenti", l'imponibile contributivo è quello risultante da busta paga.

In questa sede ci preme segnalare che siamo tuttora in attesa di conferma definitiva per l'annosa questione dei versamenti contributivi riguardanti i periodi di maternità. L'AGIDAE ribadisce la posizione finora sostenuta: non effettuarli per i periodi di maternità sia obbligatoria che facoltativa.

La Circolare INPDAP n. 1 del 10/01/2002 prevede novità circa il sistema di trasmissione dati. E' stato introdotto il nuovo modulo, "allegato 2", predisposto anche per lo 0,35% destinato al Fondo Credito. Per quanto riguarda la percentuale contributiva, i tempi e le modalità, non vi sono variazioni (cfr. "Documenti AGIDAE" nn. 4-5/2001, pag. 37).

Ulteriori chiarimenti verranno forniti in seguito.

Ex I categoria – Gennaio 2002

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex I	Totale	Super. ante '86	Totale
2002	1	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2001	2	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2000	3	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1999	4	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1998	5	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1997	6	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1996	7	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1995	8	7.197,99	6.285,71	268,56	2.460,46	16.212,73	0,00	16.212,73
1994	9	7.197,99	6.285,71	637,82	2.460,46	16.581,99	0,00	16.581,99
1993	10	7.197,99	6.285,71	973,52	2.460,46	16.917,69	0,00	16.917,69
1992	11	7.197,99	6.285,71	973,52	2.460,46	16.917,69	0,00	16.917,69
1991	12	7.197,99	6.285,71	1.423,36	2.460,46	17.367,53	0,00	17.367,53
1990	13	7.197,99	6.285,71	1.423,36	2.460,46	17.367,53	0,00	17.367,53
1989	14	7.197,99	6.285,71	1.595,37	2.460,46	17.539,54	0,00	17.539,54
1988	15	7.197,99	6.285,71	1.595,37	2.460,46	17.539,54	0,00	17.539,54
1987	16	7.197,99	6.285,71	1.814,80	2.460,46	17.758,97	967,07	18.726,03
1986	17	7.197,99	6.285,71	1.814,80	2.460,46	17.758,97	967,07	18.726,03
1985	18	7.197,99	6.285,71	1.920,65	2.460,46	17.864,82	872,52	18.737,34
1984	19	7.197,99	6.285,71	1.920,65	2.460,46	17.864,82	1.053,28	18.918,10
1983	20	7.197,99	6.285,71	2.026,50	2.460,46	17.970,67	947,16	18.917,84
1982	21	7.197,99	6.285,71	2.026,50	2.460,46	17.970,67	1.050,04	19.020,71
1981	22	7.197,99	6.285,71	2.869,11	2.460,46	18.813,28	1.098,54	19.911,82
1980	23	7.197,99	6.285,71	2.869,11	2.460,46	18.813,28	1.098,54	19.911,82
1979	24	7.197,99	6.285,71	3.021,96	2.460,46	18.966,13	1.250,29	20.216,42
1978	25	7.197,99	6.285,71	3.045,46	2.460,46	18.989,63	1.250,29	20.239,92
1977	26	7.197,99	6.285,71	3.174,81	2.460,46	19.118,98	1.407,20	20.526,18
1976	27	7.197,99	6.285,71	3.332,59	2.460,46	19.276,76	1.407,20	20.683,96
1975	28	7.197,99	6.285,71	3.461,94	2.460,46	19.406,11	1.558,94	20.965,05
1974	29	7.197,99	6.285,71	3.485,44	2.460,46	19.429,61	1.558,94	20.988,55
1973	30	7.197,99	6.285,71	3.583,04	2.460,46	19.527,21	1.710,68	21.237,89
1972	31	7.197,99	6.285,71	3.606,53	2.460,46	19.550,70	1.710,68	21.261,39
1971	32	7.197,99	6.285,71	3.786,55	2.460,46	19.730,72	1.867,59	21.598,31
1970	33	7.197,99	6.285,71	3.810,04	2.460,46	19.754,21	1.867,59	21.621,81
1969	34	7.197,99	6.285,71	3.911,40	2.460,46	19.855,57	2.019,18	21.874,75
1968	35	7.197,99	6.285,71	3.934,90	2.460,46	19.879,07	2.019,18	21.898,25
1967	36	7.197,99	6.285,71	4.038,19	2.460,46	19.982,36	2.079,08	22.061,44
1966	37	7.197,99	6.285,71	4.142,25	2.460,46	20.086,42	2.079,08	22.165,50
1965	38	7.197,99	6.285,71	4.294,69	2.460,46	20.238,86	2.131,80	22.370,65
1964	39	7.197,99	6.285,71	4.318,18	2.460,46	20.262,35	2.131,80	22.394,15
1963	40	7.197,99	6.285,71	4.426,02	2.460,46	20.370,19	2.187,76	22.557,94
1962	41	7.197,99	6.285,71	4.449,52	2.460,46	20.393,69	2.187,76	22.581,44
1961	42	7.197,99	6.285,71	4.230,47	2.460,46	20.174,63	2.241,77	16.218,93

Ex II categoria – Gennaio 2002

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex II	Totale	Super. Ante '86	Totale
2002	1	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2001	2	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2000	3	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1999	4	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1998	5	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1997	6	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1996	7	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1995	8	7.197,99	6.285,71	268,56	1.728,48	15.480,75	0,00	15.480,75
1994	9	7.197,99	6.285,71	637,82	1.728,48	15.850,01	0,00	15.850,01
1993	10	7.197,99	6.285,71	973,52	1.728,48	16.185,71	0,00	16.185,71
1992	11	7.197,99	6.285,71	973,52	1.728,48	16.185,71	0,00	16.185,71
1991	12	7.197,99	6.285,71	1.384,10	1.728,48	16.596,29	0,00	16.596,29
1990	13	7.197,99	6.285,71	1.384,10	1.728,48	16.596,29	0,00	16.596,29
1989	14	7.197,99	6.285,71	1.574,68	1.728,48	16.786,87	0,00	16.786,87
1988	15	7.197,99	6.285,71	1.574,68	1.728,48	16.786,87	0,00	16.786,87
1987	16	7.197,99	6.285,71	1.812,59	1.728,48	17.024,78	1.169,85	18.194,63
1986	17	7.197,99	6.285,71	1.812,59	1.728,48	17.024,78	1.169,85	18.194,63
1985	18	7.197,99	6.285,71	1.910,76	1.728,48	17.122,95	1.087,40	18.210,35
1984	19	7.197,99	6.285,71	1.910,76	1.728,48	17.122,95	1.268,16	18.391,11
1983	20	7.197,99	6.285,71	2.008,92	1.728,48	17.221,11	1.171,25	18.392,37
1982	21	7.197,99	6.285,71	2.008,92	1.728,48	17.221,11	1.259,05	18.480,16
1981	22	7.197,99	6.285,71	2.812,07	1.728,48	18.024,26	1.330,04	19.354,30
1980	23	7.197,99	6.285,71	2.835,40	1.728,48	18.047,59	1.330,04	19.377,63
1979	24	7.197,99	6.285,71	2.957,23	1.728,48	18.169,42	1.490,11	19.659,52
1978	25	7.197,99	6.285,71	2.980,73	1.728,48	18.192,92	1.490,11	19.683,02
1977	26	7.197,99	6.285,71	3.102,39	1.728,48	18.314,58	1.655,33	19.969,91
1976	27	7.197,99	6.285,71	3.260,17	1.728,48	18.472,36	1.655,33	20.127,68
1975	28	7.197,99	6.285,71	3.381,84	1.728,48	18.594,03	1.815,38	20.409,41
1974	29	7.197,99	6.285,71	3.405,34	1.728,48	18.617,53	1.815,38	20.432,91
1973	30	7.197,99	6.285,71	3.497,55	1.728,48	18.709,74	1.975,44	20.685,18
1972	31	7.197,99	6.285,71	3.521,05	1.728,48	18.733,24	1.975,44	20.708,68
1971	32	7.197,99	6.285,71	3.695,55	1.728,48	18.907,74	2.140,67	21.048,41
1970	33	7.197,99	6.285,71	3.719,05	1.728,48	18.931,24	2.140,67	21.071,91
1969	34	7.197,99	6.285,71	3.814,75	1.728,48	19.026,94	2.300,73	21.327,67
1968	35	7.197,99	6.285,71	3.838,25	1.728,48	19.050,44	2.300,73	21.351,17
1967	36	7.197,99	6.285,71	3.935,75	1.728,48	19.147,94	2.366,29	21.514,23
1966	37	7.197,99	6.285,71	4.039,82	1.728,48	19.252,01	2.366,29	21.618,29
1965	38	7.197,99	6.285,71	4.139,17	1.728,48	19.351,36	2.424,97	21.776,33
1964	39	7.197,99	6.285,71	4.162,67	1.728,48	19.374,86	2.424,97	21.799,83
1963	40	7.197,99	6.285,71	4.263,92	1.728,48	19.476,11	2.487,04	21.963,15
1962	41	7.197,99	6.285,71	4.287,41	1.728,48	19.499,60	2.487,04	21.986,65
1961	42	7.197,99	6.285,71	4.061,62	1.728,48	19.273,81	2.547,32	21.821,14

Ex III categoria – Gennaio 2002

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex III	Totale	Super. ante '86	Totale
2002	1	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2001	2	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2000	3	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1999	4	7.197,99	6.285,71	0,00	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1998	5	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1997	6	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1996	7	7.197,99	6.285,71	268,56	0,00	13.752,26	0,00	13.752,26
1995	8	7.197,99	6.285,71	268,56	827,40	14.579,66	0,00	14.579,66
1994	9	7.197,99	6.285,71	637,82	827,40	14.948,93	0,00	14.948,93
1993	10	7.197,99	6.285,71	973,52	827,40	15.284,63	0,00	15.284,63
1992	11	7.197,99	6.285,71	973,52	827,40	15.284,63	0,00	15.284,63
1991	12	7.197,99	6.285,71	1.383,07	827,40	15.694,18	0,00	15.694,18
1990	13	7.197,99	6.285,71	1.383,07	827,40	15.694,18	0,00	15.694,18
1989	14	7.197,99	6.285,71	1.519,93	827,40	15.831,04	0,00	15.831,04
1988	15	7.197,99	6.285,71	1.519,93	827,40	15.831,04	0,00	15.831,04
1987	16	7.197,99	6.285,71	1.736,53	827,40	16.047,64	1.555,15	17.602,79
1986	17	7.197,99	6.285,71	1.736,53	827,40	16.047,64	1.555,15	17.602,79
1985	18	7.197,99	6.285,71	1.820,61	827,40	16.131,72	1.495,66	17.627,37
1984	19	7.197,99	6.285,71	1.820,61	827,40	16.131,72	1.676,42	17.808,13
1983	20	7.197,99	6.285,71	1.904,69	827,40	16.215,80	1.592,34	17.808,13
1982	21	7.197,99	6.285,71	1.904,69	827,40	16.215,80	1.680,14	17.895,93
1981	22	7.197,99	6.285,71	2.626,59	827,40	16.937,70	1.766,49	18.704,19
1980	23	7.197,99	6.285,71	2.650,09	827,40	16.961,20	1.766,49	18.727,69
1979	24	7.197,99	6.285,71	2.757,67	827,40	17.068,78	1.940,64	19.009,41
1978	25	7.197,99	6.285,71	2.781,17	827,40	17.092,27	1.940,64	19.032,91
1977	26	7.197,99	6.285,71	2.865,25	827,40	17.176,35	2.119,95	19.296,30
1976	27	7.197,99	6.285,71	3.023,03	827,40	17.334,13	2.119,95	19.454,08
1975	28	7.197,99	6.285,71	3.154,10	827,40	17.465,21	2.294,10	19.759,31
1974	29	7.197,99	6.285,71	3.177,60	827,40	17.488,71	2.294,10	19.782,81
1973	30	7.197,99	6.285,71	3.259,96	827,40	17.571,06	2.478,58	20.049,65
1972	31	7.197,99	6.285,71	3.283,46	827,40	17.594,56	2.478,58	20.073,14
1971	32	7.197,99	6.285,71	3.447,85	827,40	17.758,95	2.647,57	20.406,52
1970	33	7.197,99	6.285,71	3.471,35	827,40	17.782,45	2.647,57	20.430,02
1969	34	7.197,99	6.285,71	3.556,68	827,40	17.867,79	2.821,72	20.689,50
1968	35	7.197,99	6.285,71	3.580,18	827,40	17.891,29	2.821,72	20.713,00
1967	36	7.197,99	6.285,71	3.667,06	827,40	17.978,16	2.897,13	20.875,30
1966	37	7.197,99	6.285,71	3.771,13	827,40	18.082,23	2.897,13	20.979,36
1965	38	7.197,99	6.285,71	3.859,59	827,40	18.170,69	2.965,94	21.136,63
1964	39	7.197,99	6.285,71	3.883,09	827,40	18.194,19	2.965,94	21.160,13
1963	40	7.197,99	6.285,71	3.949,68	827,40	18.260,78	3.038,37	21.299,15
1962	41	7.197,99	6.285,71	3.973,18	827,40	18.284,28	3.038,37	21.322,65
1961	42	7.197,99	6.285,71	3.759,44	827,40	18.070,55	3.109,27	21.179,81

Ex IV categoria – Gennaio 2002

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Totale	Super. ante '86	Totale
2002	1	7.197,99	6.285,71	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2001	2	7.197,99	6.285,71	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
2000	3	7.197,99	6.285,71	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1999	4	7.197,99	6.285,71	0,00	13.483,71	0,00	13.483,71
1998	5	7.197,99	6.285,71	268,56	13.752,26	0,00	13.752,26
1997	6	7.197,99	6.285,71	268,56	13.752,26	0,00	13.752,26
1996	7	7.197,99	6.285,71	268,56	13.752,26	0,00	13.752,26
1995	8	7.197,99	6.285,71	268,56	13.752,26	0,00	13.752,26
1994	9	7.197,99	6.285,71	637,82	14.121,53	0,00	14.121,53
1993	10	7.197,99	6.285,71	973,52	14.457,23	0,00	14.457,23
1992	11	7.197,99	6.285,71	973,52	14.457,23	0,00	14.457,23
1991	12	7.197,99	6.285,71	1.349,50	14.833,21	0,00	14.833,21
1990	13	7.197,99	6.285,71	1.349,50	14.833,21	0,00	14.833,21
1989	14	7.197,99	6.285,71	1.455,45	14.939,15	0,00	14.939,15
1988	15	7.197,99	6.285,71	1.455,45	14.939,15	0,00	14.939,15
1987	16	7.197,99	6.285,71	1.628,10	15.111,81	2.075,64	17.187,45
1986	17	7.197,99	6.285,71	1.628,10	15.111,81	2.075,64	17.187,45
1985	18	7.197,99	6.285,71	1.689,62	15.173,32	2.047,16	17.220,48
1984	19	7.197,99	6.285,71	1.689,62	15.173,32	2.227,92	17.401,24
1983	20	7.197,99	6.285,71	1.751,14	15.234,84	2.121,97	17.356,82
1982	21	7.197,99	6.285,71	1.751,14	15.234,84	2.209,51	17.444,36
1981	22	7.197,99	6.285,71	2.355,39	15.839,10	2.363,11	18.202,21
1980	23	7.197,99	6.285,71	2.378,89	15.862,60	2.363,11	18.225,70
1979	24	7.197,99	6.285,71	2.665,33	16.149,03	2.559,82	18.708,86
1978	25	7.197,99	6.285,71	2.688,83	16.172,53	2.559,82	18.732,35
1977	26	7.197,99	6.285,71	2.773,84	16.257,55	2.761,70	19.019,25
1976	27	7.197,99	6.285,71	2.931,62	16.415,33	2.761,70	19.177,02
1975	28	7.197,99	6.285,71	3.016,64	16.500,35	2.958,41	19.458,75
1974	29	7.197,99	6.285,71	3.040,14	16.523,84	2.958,41	19.482,25
1973	30	7.197,99	6.285,71	3.125,15	16.608,86	3.155,11	19.763,97
1972	31	7.197,99	6.285,71	3.148,65	16.632,36	3.155,11	19.787,47
1971	32	7.197,99	6.285,71	3.295,48	16.779,18	3.356,99	20.136,17
1970	33	7.197,99	6.285,71	3.318,98	16.802,68	3.356,99	20.159,67
1969	34	7.197,99	6.285,71	3.386,72	16.870,43	3.553,70	20.424,13
1968	35	7.197,99	6.285,71	3.410,22	16.893,92	3.553,70	20.447,63
1967	36	7.197,99	6.285,71	3.525,53	17.009,24	3.645,22	20.654,46
1966	37	7.197,99	6.285,71	3.629,60	17.113,30	3.645,22	20.758,52
1965	38	7.197,99	6.285,71	3.700,63	17.184,34	3.730,09	20.914,43
1964	39	7.197,99	6.285,71	3.724,13	17.207,83	3.730,09	20.937,92
1963	40	7.197,99	6.285,71	3.796,58	17.280,28	3.818,93	21.099,21
1962	41	7.197,99	6.285,71	3.820,08	17.303,78	3.818,93	21.122,71
1961	42	7.197,99	6.285,71	3.564,30	17.048,01	3.906,83	20.954,84

NOTIZIE VARIE

1. LAVORO DOMESTICO: VERBALE DI ACCORDO 31/01/2002^(*)

Il 31 gennaio 2002, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita la Commissione Nazionale prevista dall'art. 34 del CCNL Lavoro Domestico per determinare i nuovi minimi retributivi, derivanti dalla variazione del costo della vita (artt. 24 e 27). *Omissis.*

La Commissione ha aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2002, le tabelle A, B e C ed il valore vitto e alloggio ex CCNL Lavoro Domestico sulla base dei dati Istat rilevati. *Omissis.*

**Tabella minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale – Decorrenza 1/1/2002
(Art. 34 CCNL Domestico dell'8/3/2001) – Valori in Euro**

Tab. 2.1 CCNE Domestico del 6/8/2007 - Valori in Euro									
Cat.	Tabella A		Tabella B	Tabella C	Tabella D	Tabella E			Tot. Indennità vitto e alloggio
	Conviventi		Non conviventi paga oraria	Assistenza notturna fascia oraria: 20/8	Presenza notturna categoria unica fascia oraria: 21/8	Indennità			
	T.P.	P.T. 25 ore sett.				Pranzo e/o colazione	Cena	Alloggio	
I S	726,429	417,700	5,488	835,394					
I	647,730	387,428	4,997	756,695	484,288	1,431	1,431	1,239	4,101
II	526,659	332,951	4,157	605,353					
III	405,594	272,413	3,030						

^(*) In "Guida al Lavoro" n. 7 del 19/2/2002

2. QUOTE ASSOCIATIVE 2002

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 28 settembre 2001, ha stabilito gli importi delle quote associative per l'anno 2002, che riportiamo di seguito:

Istituti di ex I, II, III e IV categoria	€ 233,00
Economi	€ 104,00
Consulenti	€ 465,00

Nel 2002, il servizio e-mail costa € 26,00.

3. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/11/01- 14/12/01	2,204586	1,653439	1,375	3,028439
15/12/01- 14/01/02	2,292769	1,719577	1,500	3,219577
15/01/02- 14/02/02	0,431034	0,323276	0,125	0,448276

CONVENZIONI AGIDAE¹

AGIDAE



LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	Lit/lit.	0,840	(meno € 0,046) 0.794
Btz (frazionato fino a 15.000 Kg) (zolfo non superiore all'1%)	Lit/Kg	0,476	0,430

N.B.: Tutti i prezzi pubblicati in questa pagina sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni-Gasolio (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:

800 - 991472

La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla *Camera di Commercio di Milano*. Ecco i prezzi dall'11 al 17 febbraio 2002:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
11 - 17 febbraio 2002	0,840	0,794

Per i **carburanti di autotrazione** l'Agidae Labor sms comunicherà quanto prima le modalità per poter usufruire degli sconti concordati.

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2002

Istituti

Seminario Vescovile di Crema
Casa per Ferie San B. Menni
Centro Pedagogico per l'Orientamento e la Formazione
Casa di Riposo della Parrocchia della Natività di Maria V.
Casa Spiritualità Suore N.S. della Mercede
Casa di Riposo S. Francesco
Ist. Figlie di Maria Missionarie
Ist. S. Cuore del Verbo Incarnato
Ist. Maria Immacolata
Casa di Riposo Villa Serena
Sinapsy srl
Edas

Economi

Economa Generale Suore della Presentazione
Sr. Clara Brustia
Economa Ist. Ancelle del Signore
Sr. Flavia Marcello
Economa Ist. Franciscano

Consulenti

Studio Associato Mosciatti - Rovella

DISDETTE 2002

Istituti

Scuola Mag. Marianna Cosentino
Istituto Franciscano
Casa di Riposo Suore Carmelitane
Ist. S. Cuore
Ist. Mater Misericordiae
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese
Ist. Figlie di Betlem
Parrocchia dello Spirito Santo
Casa di Riposo Suore Carmelitane
Coop. Tommaso Becket
Scuola Materna Suore della Presentazione
Ist. Ancelle del Signore
Ist. S. Cuore

Economi

Sr. Bartolomea Capretti
Economo Casa Madonna del Lavoro

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/316776

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

